DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Art. 5

Il ricevitore doganale dispone il pagamento delle sovvenzioni previste dal presente decreto con ordinativi a favore degli aventi diritto su aperture di credito disposte a suo favore dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalita' indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal ricevitore doganale predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Versione in vigore dal 14 ottobre 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunita' Economica Europea
Estremi	Decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ad-alcuni-prodotti-oggetto-della-politica/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it